

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007 —
CAS/Commissione**

(Causa T-23/03) ⁽¹⁾

(«*Accordo di associazione tra la CEE e la Repubblica di Turchia — Sgravio di dazi all'importazione — Concentrato di succhi di frutta proveniente dalla Turchia — Codice doganale comunitario — Certificati di circolazione — Situazione particolare — Diritti della difesa*»)

(2007/C 82/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CAS SpA (Verona, Italia) (Rappresentante: avv. D. Ehle)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: X. Lewis, agente, assistito dall'avv. M. Nuñez Müller)

Oggetto della causa

Domanda diretta all'annullamento parziale della decisione della Commissione 18 ottobre 2002 (REC 10/01), relativa ad una domanda di sgravio di dazi all'importazione

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 83 del 5.4.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2007 —
Clotuche/Commissione**

(Causa T-339/03) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Riassegnazione di un direttore come consigliere principale — Interesse del servizio — Equivalenza degli impieghi — Riorganizzazione di Eurostat — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

(2007/C 82/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabrielle Clotuche (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon, G. Demez e P. Reyners, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, che riassegna la ricorrente da un posto di direttore a un posto di consigliere principale, e della decisione della Commissione 1° ottobre 2003, recante riorganizzazione di Eurostat, nella parte in cui non contiene alcun provvedimento di riassegnazione della ricorrente in quanto direttore e, d'altro lato, una domanda di risarcimento del danno morale.

Dispositivo della sentenza

- 1) La Commissione è condannata a versare alla ricorrente l'importo di EUR 1 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario dinanzi al Tribunale, nonché un quinto delle spese sostenute dalla ricorrente, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

4) La ricorrente sopporterà i quattro quinti delle proprie spese, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

(¹) GU C 289 del 29.11.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 7 febbraio 2007 — Calò/Commissione

(Cause riunite T-118/04 e T-134/04) (¹)

(Dipendenti — Nuova assegnazione di un direttore in qualità di consigliere principale — Interesse del servizio — Equivalenza degli impieghi — Riorganizzazione di Eurostat — Nomina a un posto di direttore — Avviso di posto vacante — Obbligo di motivazione — Valutazione dei meriti dei candidati — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

(2007/C 82/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giuseppe Calò (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2000 che dispone la nuova assegnazione del ricorrente dal posto di direttore al posto di consigliere principale, della decisione della Commissione 1° dicembre 2003, relativa alla riorganizzazione dell'Eurostat, nella parte in cui conferma la nuova assegnazione del ricorrente, e una domanda di risarcimento del danno morale assertivamente subito dal ricorrente, e, dall'altro, domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004 che nomina il sig. N al posto di direttore della direzione «Statistiche sull'agricoltura, la pesca, i fondi strutturali e l'ambiente» dell'Eurostat e respinge la candidatura del ricorrente al detto posto.

Dispositivo della sentenza

1) Nella causa T-118/04, la Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 1 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo.

2) Nella causa T-134/04, la Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni per illecito amministrativo.

3) Per il resto, i ricorsi sono respinti.

4) Nella causa T-118/04, la Commissione sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento d'urgenza dinanzi al Tribunale e 1/5 delle spese esposte dal ricorrente, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

5) Nella causa T-118/04, il ricorrente sopporterà 4/5 delle sue spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

6) Nella causa T-134/04, la Commissione sopporterà tutte le spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

(¹) GU C 118 del 30.4.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007 — Camurato Carfagno/Commissione

(Causa T-143/04) (¹)

(Pubblico impiego — Dipendenti — Rapporto informativo — Rapporto sull'evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Eccezione di illegittimità — Errore manifesto di valutazione)

(2007/C 82/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonietta Camurato Carfagno (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e M. Velardo, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione 9 aprile 2003, con cui viene definitivamente adottato il rapporto sull'evoluzione di carriera della ricorrente per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002.